

RESPONSABILITÀ COLPOSA DELL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO PER OMESSA VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ GESTORIA DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO

DI EMANUELE BIANCHI

Corte di Cassazione, Sez. III – 14 settembre 2023 (dep. 17 ottobre 2023), n. 42236 – Pres. Ramacci, Est. Scarcella – ric. D.V.

Risponde della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti posta in essere dall’amministratore di fatto di una società anche il suo amministratore di diritto nel caso in cui abbia omesso, sia pur per colpa, di esercitare il necessario controllo sull’attività del primo, attesa la natura anche colposa del reato.

1. Premessa

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la sussistenza di un profilo di responsabilità in capo all’amministratore di diritto di una società – sia pur mero prestanome – per omessa vigilanza sull’attività dell’amministratore di fatto (effettivo *dominus*), soffermandosi sulla disamina dell’elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie incriminatrici in contestazioni (trattandosi infatti di una pluralità di condotte di natura contravvenzionale).

Gli ermellini si soffermano altresì, in quanto specificamente investiti sul punto dal primo motivo di dogliananza (cfr. *infra*), sull’onere motivazionale gravante sul Giudicante in ordine alla valutazione degli elementi dai quali trarre la sussistenza di un disegno comune tra amministratore di diritto e di fatto, ovvero anche solo indici di consapevolezza delle condotte illecite aziendali perpetrata dal secondo, ritenuti dalla difesa dirimenti ai fini della penale responsabilità di fatto dell’amministratore “*testa di legno*” (mutuandosi per chiarezza espositiva una definizione ormai comune del diritto penal-tributario) senza che possa pervenirsi ad una inammissibile responsabilità oggettiva correlata alla carica apicale rivestita.

2. Il caso in esame

La Suprema Corte era stata investita dal ricorso proposto dal Patrono dell’amministratore di diritto e prestanome di una Società a responsabilità limitata, condannato in primo grado (con parziale riforma in sede di gravame limitatamente alle statuzioni civili disposte nei confronti di un co-imputato) per una pluralità di reati ambientali (tutti di natura contravvenzionale) nonché per alcune contravvenzioni relative alla sicurezza sul lavoro e, infine, per il reato di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 139/2006.

Con il primo (riferito alle violazioni di natura ambientale) e il secondo (dedicato alle violazioni di natura prevenzionale) motivo di dogliananza la difesa della ricorrente censurava la affermazione di

penale responsabilità in quanto la stessa risulterebbe correlata (unicamente) al ruolo di amministratore di diritto, prestanome, della ricorrente medesima, difettando invece la indicazione e valutazione di specifici elementi a sostegno della condivisione da parte della stessa delle finalità illecite e della consapevolezza, al momento di accettazione della carica, della strumentalizzazione di quella società alla realizzazione di specifici reati.

Si sarebbe dunque trattato da un lato di motivazione apparente, avendo il Giudicante genericamente richiamato lo *status* della ricorrente e l'apporto fornito alla attività del figlio, parallela e simile, di raccolta di rottami, dall'altro di motivazione censurabile in quanto contrastante con le emergenze dell'istruttoria dibattimentale (profilo, quest'ultimo, come noto, sottratto invero al vaglio di legittimità).

Con il terzo (riservato ai reati di natura prevenzionale) ed il quarto (riferito alla sola ipotesi di omessa ottemperanza all'ordinanza sindacale) motivo, la difesa lamentava il mancato riconoscimento della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p.: la ricorrente sottolineava infatti la inammissibile estensione all'amministratore di diritto dell'effetto pregiudizievole della condanna del (solo) amministratore di fatto per il più grave reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p.

Con il quinto motivo si deduceva infine il vizio di mancanza della motivazione in ordine alle statuzioni civili ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla loro corresponsione.

3. Il *decisum* della Suprema Corte

Nell'argomentare le ragioni a sostegno del rigetto dei primi due motivi di dogliananza, iter logico-motivazionale nel quale si concentra il pregio della pronuncia in commento, la Suprema Corte rileva preliminarmente come i Giudici di merito – lunghi dall'ascrivere alla ricorrente una forma di responsabilità oggettiva correlata alla carica apicale di amministratore di diritto – avessero affermato come la stessa avesse assunto consapevolmente la carica di amministratore unico della predetta società, perfettamente conscia del fatto che sulla stessa gravassero una serie di obblighi, compresi quelli inerenti alla tutela dell'ambiente; si trattava, sempre secondo i Giudici di merito, di persona non certo sprovveduta, avendo esercitato il mestiere di commerciante, la quale, essendo consapevole che ogni attività imprenditoriale è regolata da norme, aveva aiutato il figlio nell'attività, parallela e simile, di raccolta dei rottami.

Precipitato logico del ritenuto soddisfacimento dell'onere motivazionale gravante sul Giudicante nei termini di cui sopra, è il rigetto della dogliananza fondata sulla presunta erronea applicazione dei principi in tema di responsabilità, ricostruzione che vorrebbe la ricorrente ritenuta colpevole in qualità di mero amministratore di diritto (così integrando una inammissibile responsabilità oggettiva).

Sul punto la Suprema Corte differenzia le ipotesi di responsabilità dell'amministratore di diritto qualora di tratti di reati di natura dolosa ovvero invece di natura colposa: nel caso – come quello di specie – di fattispecie punibili a titolo di colpa, trova infatti applicazione il principio¹ secondo cui risponde del reato contravvenzionale posto in essere dall'amministratore di fatto di una società

¹ Già affermato in una ipotesi di natura contravvenzionale concernente l'ipotesi di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera.

anche l'amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie².

Sul punto, sempre secondo gli ermellini, un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001³, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza.

Per completezza, si segnala come nel caso di responsabilità dell'amministratore di diritto per ipotesi di natura dolosa, la giurisprudenza di legittimità richieda quale *quid pluris* la consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato o l'accettazione del rischio che questi si verifichino.

Mette conto di sottolineare come il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte si ponga in linea di continuità con un precedente arresto, sia pur risalente nel tempo, secondo il quale “*in materia di gestione di rifiuti, l'amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione, pur se questi sia mero prestanome di altri soggetti che agiscano quali amministratori di fatto*”⁴.

Procedendo alla analisi dei motivi di doglianze *sub 1* e *2*, occorre sottolineare come *incidenter tantum* la Corte – rigettando la doglianza riferita alla erronea valutazione degli elementi emergenti dall'istruttoria dibattimentale (avendo prospettato la ricorrente una diversa ricostruzione ermeneutica) – ribadisca la regola di “autosufficienza” del ricorso: grava sul ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (parimenti, come nel caso di specie, il richiamo numerico alle pagine del verbale stenotipico di udienza).

Il ricorso per Cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve dunque, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo⁵.

Giungendo ora alla analisi dei successivi motivi di doglianze, la Suprema Corte perviene alla declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto motivo di doglianza considerato come i Giudici di merito avessero motivato il diniego alla applicazione della causa di non punibilità

² Cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, 17 giugno 2015, n. 25313.

³ “Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).”

⁴ Corte Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2011, n. 25047; massima richiamata in Corte Cass. pen., Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 37599.

⁵ Corte Cass. pen., Sez. VI, 14 marzo 2012, n. 9923.

dell'art. 131 *bis* c.p. anche sulla base del fatto che la ricorrente avesse violato plurime norme poste a tutela di interessi diversi, ossia ambiente, tutela dei lavoratori, incolumità pubblica.

Per la costante giurisprudenza di legittimità, “*la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. non può essere applicata, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità*”⁶.

Inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità *ex art. 606, comma 3, c.p.p.* come noto non possono infatti essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al giudice di merito, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata sentenza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale (nel caso di specie, per la prima volta, la richiesta di revoca delle statuzioni civili era riferita alla condizione di incapienza economica dell'imputata).

4. Considerazioni conclusive

La sentenza in commento risulta particolarmente apprezzabile nella parte in cui differenza con specificità i criteri per pervenire alla affermazione di penale responsabilità dell'amministratore di diritto “*prestanome*” (chiamato anche “*testa di legno*” o “*uomo di paglia*”) in ipotesi di responsabilità colposa ovvero dolosa, sottolineando la pregnanza della motivazione richiesta (solo) in tale ultimo caso.

La pronuncia, distaccandosi dalla automatica sussistenza dell'elemento soggettivo come correlata all'assunzione della carica di legale rappresentante, sottolinea in ogni caso che l'assunzione di determinate cariche fa scattare specifici doveri di controllo e vigilanza che, qualora non rispettati, possono fondare la responsabilità per omessa vigilanza: si tratta di ipotesi in cui la responsabilità è addebitata al legale rappresentante in forma (appunto) omissiva, tipicamente in concorso con l'amministratore di fatto (quest'ultimo l'autore “*principale*”).

In conclusione la Corte non solo specifica come nelle ipotesi di responsabilità colposa del reato contravvenzionale posto in essere dall'amministratore di fatto di una società risponde anche l'amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, ma fornisce anche un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto, e segnatamente la disposizione di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001 in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza.

⁶ Corte Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 776.